

# **Associazione dei Comuni del Comprensorio**

## **Trigno-Sinello**

**Comune Capofila San Salvo - P.zza San Vitale, n.° 1**

**66050 San Salvo (CH)**



(Procedura aperta art. 3 comma 1 lett sss) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

Protocollo 27807 data 23.11.2017

### **C.U.C. Associazione dei Comuni Trigno Sinello**

#### **DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE**

**LA PROCEDURA: COMUNE DI SAN SALVO (CH)**

C.F. e P.I.: 00247720691 Piazza San Vitale n. 1 c.a.p. 66050

<b>Servizio Responsabile:</b> Serv. LL.PP. Comune di San Salvo (CH )	<b>Portale</b> <a href="http://www.comune.sansalvo.gov.it/">http://www.comune.sansalvo.gov.it/</a>
<b>Località:</b> San Salvo (CH)	<b>P.E.C. =</b> <a href="mailto:serviziollpp@comunesansalvo.legalmail.it">serviziollpp@comunesansalvo.legalmail.it</a>
<b>Telefono:</b> 0873/ 340214 - 340242	<b>Portale C.U.C.</b> <a href="http://www.trignosinello.it">http://www.trignosinello.it</a>

**C.U.P. (Codice Unico di Progetto):** [J51H13001080006]

**C.I.G. (Codice Identificativo Gare):** [728597619A]

Determina a contrarre n.° 18 del 23.11.2017

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**Procedura aperta per l'appalto dei Lavori "Nuovo polo Scolastico materna ed elementare, con delocalizzazione ed accorpamento degli edifici scolastici, scuola materna di Via Firenze ed Elementare di Via De Vito"**

<b>1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE</b>	<b>pag. 3</b>
1.1. Termine per la presentazione dell'offerta	
1.2. Modalità di presentazione dell'offerta	
1.3. Documentazione di gara - recapito presso la Stazione appaltante	
1.4. Definizioni utilizzate	
1.5. Atti presupposti	
1.6. Operatori economici ammessi alla gara	
<b>2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA</b>	<b>pag. 10</b>
2.1. Quantitativo o entità dell'appalto - Finanziamento e modalità pagamento appaltatore	
2.2. Qualificazione dei lavori - luogo e descrizione dei lavori	
2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione	
2.4. Modalità di stipula del contratto	
<b>3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b>	<b>pag. 13</b>
3.0. Motivi di esclusione	
3.1. Requisiti di partecipazione	
3.2. Operatori economici in forma aggregata	
3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa	
3.4. Gestione della documentazione amministrativa	
3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)	
<b>4. CAPO 4 – OFFERTA</b>	<b>pag. 29</b>
4.1. Offerta tecnica	
4.2. Offerta economica	
<b>5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>pag. 34</b>
5.1. Valutazione dell'Offerta tecnica	
5.2. Valutazione dell'Offerta economica	
<b>6. CAPO 6 – FASE DI GARA</b>	<b>pag. 36</b>
6.1. Ammissione	
6.2. Soccorso istruttorio	
6.3. Conclusione della fase di ammissione	
6.4. Gestione dell'Offerta Tecnica	
6.5. Gestione dell'Offerta Economica	
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse	
<b>7. CAPO 7 – AGGIUDICAZIONE</b>	<b>pag. 43</b>
7.1. Verbali	
7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse	
7.3. Adempimenti preliminari all'aggiudicazione	
7.4. Aggiudicazione	
<b>8. STIPULA DEL CONTRATTO</b>	<b>pag. 48</b>
8.1. Condizioni per la stipula del contratto	
8.2. Obblighi dell'aggiudicatario	
<b>9. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI</b>	<b>pag. 49</b>
9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione	
9.2. Controversie	
9.3. Altre disposizioni e informazioni	

## **1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE**

### **1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:**

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al **punto IV.2.2) del bando di gara**;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

### **1.2. Modalità di presentazione dell'offerta**

Le offerte, a pena di esclusione, devono pervenire all'Ufficio **Protocollo del Comune di San Salvo** (CH) entro le ore **13:00 del giorno 20/12/2017**

Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, fino al termine perentorio sopra indicato. Limitatamente a tale ultimo caso viene rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

Il plico deve essere non trasparente, debitamente sigillato su tutti i lembi di chiusura inclusi quelli preincollati (deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, con modalità tali da garantire l'integrità dello stesso), e deve recare in evidenza le seguenti informazioni:

- 1) **"NON APRIRE CONTIENE OFFERTA - PROCEDURA APERTA LAVORI DEL "Nuovo polo Scolastico materna ed elementare, con delocalizzazione ed accorpamento degli edifici scolastici, scuola materna di Via Firenze ed Elementare di Via De Vito"**
- 2) CIG = **728597619A**
- 3) gli estremi del mittente - indirizzo comprensivo del numero di telefono, indirizzo di posta elettronica PEC ove inviare le comunicazioni inerenti la gara, Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

È declinata ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine di scadenza indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Detti plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

È consentito invece sostituire e/o integrare un'offerta già presentata con una nuova, a condizione che sia rispettato il termine perentorio di scadenza.

Le offerte devono rimanere valide per 180 giorni.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Nel plico devono essere inserite le seguenti tre buste:

- **Busta "A" (documentazione amministrativa);**
- **Busta "B" (offerta tecnica);**
- **Busta "C" (offerta economica - temporale).**

Le buste sopraindicate, separate, non trasparenti devono essere debitamente chiuse e sigillate su tutti i lembi di chiusura inclusi quelli preincollati (deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, con modalità tali da garantire l'integrità dello stesso) e devono riportare la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa/RTI/Consorzio/Rete di impresa.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Saranno inoltre escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le Buste riporteranno su ognuna la dicitura di seguito indicata:

- **Busta A riportante la dicitura:**

**"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Procedura aperta LAVORI del *"Nuovo polo Scolastico materna ed elementare, con delocalizzazione ed accorpamento degli edifici scolastici, scuola materna di Via Firenze ed Elementare di Via De Vito"***

#### **CONTENUTO della Busta "A"**

1. D.G.U.E. compilato come previsto nel CAPO 3;
2. Garanzia Provvisoria importo come CAPO 3;
3. Contributo versamento ANAC importo come CAPO 3;
4. Attestazione di avvenuto sopralluogo
5. PASSOE come CAPO 3;
6. Dichiarazione Accettazione Conferimento Scuola Materna di Via Firenze ;
7. Dichiarazione Accettazione partecipazione alla gara in attesa del perfezionamento mutuo da parte del Comune e concessione definitiva del finanziamento dal parte della Regione Abruzzo;

- **Busta B riportante la dicitura:**

**"BUSTA B - OFFERTA TECNICA - Procedura aperta LAVORI del "Nuovo polo Scolastico materna ed elementare, con delocalizzazione ed accorpamento degli edifici scolastici, scuola materna di Via Firenze ed Elementare di Via De Vito"**

**CONTENUTO della Busta "B"**

1) **RELAZIONE TECNICA** articolata in tanti paragrafi quanti sono i sub -criteri di valutazione qualitativi :

(A1, A2, A3, A4, A5 )

( B1, B2, B3, B4 )

La relazione tecnica/disegni nel suo insieme non può superare quanto previsto nel paragrafo 4.1.1 ;

2) **Modello offerta lavori EXTRA** con i sub - criteri (C1-C2-C3) del paragrafo 4.1.1.

- **Busta C riportante la dicitura:**

**"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA - Procedura aperta LAVORI del "Nuovo polo Scolastico materna ed elementare, con delocalizzazione ed accorpamento degli edifici scolastici, scuola materna di Via Firenze ed Elementare di Via De Vito"**

**CONTENUTO della Busta "B"**

**Allegato Offerta Economica - Temporale**

contenente il prezzo totale offerto (Po), ed il conseguente ribasso percentuale (Ri), espressi in cifre e in lettere, rispetto al prezzo globale dell'appalto soggetto a ribasso, nonché la dichiarazione inerenti i propri costi di sicurezza aziendale, i costi della manodopera e le dichiarazioni inerenti l'invariabilità del valore complessivo dell'appalto;

La documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva la documentazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, aggregazione o consorzio.

Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

### **1.3 Recapito presso la Stazione appaltante**

**La documentazione di gara, costituita da:**

- 1. Disciplinare di gara**
- 2. Bando di gara**
- 3. DGUE**

4. **Allegato Offerta Economica - Temporale**
5. **Modello offerta dei lavori EXTRA**
6. **Modello Dichiarazione Accettazione conferimento Scuola Materna di Via Firenze;**
7. **Modello Dichiarazione Accettazione partecipazione alla gara in attesa del perfezionamento mutuo da parte del Comune e concessione definitiva del finanziamento da parte della Regione Abruzzo;**
8. **Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29.03.2017 (Alienazione Scuola Materna di Via Firenze - variante al P.R.G.);**

## **PROGETTO ESECUTIVO:**

### **1 Relazioni;**

- EE – Elenco elaborati;
- R.01 - Relazione illustrativa;
- R.02- Relazione tecnica;
- R.03- Relazione dimensionamento reti di scarico;
- R.04- Piano di manutenzione dell'opera;
- R.05- Manuale d'uso e Programma di Manutenzione dell'Opera;
- R.06- Capitolato Speciale D'Appalto;
- R.07- Quadro economico;
- R.08- Computo metrico estimativo;
- R.09- Elenco prezzi;
- R.10- Analisi Prezzi;
- R.11 - Stima incidenza costi della mano d'opera;
- R.12- Schema di contratto;
- R.13- Cronoprogramma;
- R.02- Relazione tecnica;

### **2 Elaborati architettonici**

- A.01 – Planimetrie territoriali;
- A.02– Rilievo plano-altimetrico su base catastale;
- A.03 – Planimetrie quotata;
- A.04– Scuola Elementare - Piante;
- A.05 – Scuola Elementare – Prospetti e sezioni;
- A.06 – Scuola Materna - Piante;
- A.07 – Scuola Materna – Prospetti e sezioni;
- A.08 – Riserva idrica – piante, prospetti e sezioni;
- A.09 – Scuola Elementare – Piante delle coperture con indicazioni delle pendenze;
- A.10 – Scuola Materna – Piante delle coperture con indicazione delle pendenze;
- A.11 – Viste tridimensionali fotorealistiche;
- A.12 – Scuola Elementare – Abaco degli infissi;
- A.13 – Scuola Materna – Abaco degli infissi;
- A.14 – Schemi grafici pavimenti e rivestimenti;
- A.15 – Reti idrica e fognante: planimetria;
- A.16 – Rete fognante acque bianche: profili longitudinali;
- A.17 – Rete fognante acque nere: profili longitudinali;
- A.18 – Risoluzione interferenze: planimetria rete idrica da spostare;
- A.19 – Risoluzione interferenze: profili longitudinali rete idrica da spostare;
- A.20 – Particolari costruttivi opere murarie;
- A.21 – Particolari costruttivi reti idrica e viabilità interna;
- A.22 – Particolari costruttivi fogna bianca;
- A.23 – Particolari costruttivi fogna nera;
- A.23 – Sezioni di scavo;

### **3 Geologia**

- G.01 – Relazione geologica;

### **4 Strutture**

- S.01 – Relazione di calcolo;
- S.02 – Tabulati di calcolo scuola elementare;
- S.03 – Tabulati di calcolo scuola materna;
- S.04 – Tabulati di calcolo locale riserva idrica;
- S.05 – Relazione sui materiali di impiego per il c.a.;
- S.06 – Relazione geotecnica;
- S.07 – Schemi grafici riepilogativi;
- S.08 – Piano di manutenzione delle strutture;

- S.09 – Scuola elementare: fili fissi;
- S.10 – Scuola elementare: carpenterie;
- S.11 – Scuola elementare: sezione schematica;
- S.12 – Scuola elementare: armature travi di fondazione;
- S.13 – Scuola elementare: armature travi primo solaio;
- S.14 – Scuola elementare: armature travi secondo solaio;
- S.15 – Scuola elementare: pilastrate;
- S.16 – Scuola elementare: carpenteria e armatura scale;
- S.17 – Scuola materna: fili fissi;
- S.18 – Scuola materna: carpenterie;
- S.19 – Scuola materna: sezioni schematiche;
- S.20 – Scuola materna: armature travi di fondazione 1/2;
- S.21 – Scuola materna: armature travi di fondazione 2/2;
- S.22 – Scuola materna: armature travi primo solaio 1/2;
- S.23 – Scuola materna: armature travi primo solaio 2/2;
- S.24 – Scuola materna: armature travi solai rialzati;
- S.25 – Scuola materna: armature pareti solai rialzati;
- S.26 – Scuola materna: pilastrate;
- S.27 – Rete idrica: carpenteria e armature;

## 5 Impianti

- I.01 – Relazione tecnica impianti elettrici e speciali;
- I.02 – Relazione illuminotecnica;
- I.03 – Relazione tecnica impianti di riscaldamento e trattamento aria;
- I.04.1 – Impianto di illuminazione scuola materna;
- I.04.2 – Impianto di illuminazione scuola elementare;
- I.04.3 – Impianto FM e dati scuola materna;
- I.04.4 – Impianto FM e dati scuola elementare;
- I.04.5 – Impianto esterno – condutture elettriche, impianto di terra ed illuminazione esterna;
- I.04.6 – Impianto di riscaldamento scuola materna;
- I.04.7 – Impianto di riscaldamento scuola elementare;
- I.04.8 – Impianto di trattamento aria scuola materna;
- I.04.9 – Impianto di trattamento aria scuola elementare;
- I.05 – Quadri elettrici;
- I.06 – Relazione tecnica prevenzione incendi;
- I.07.1 – Sistemi di protezione antincendio scuola materna;
- I.07.2 – Sistemi di protezione antincendio scuola elementare;
- I.07.3 – Rete idrica antincendio;

## 6 Sicurezza

- Sic.01 – Piano di sicurezza e coordinamento;
- Sic.02 – Fascicolo manutenzione;
- Sic.03 – Analisi rischi;
- Sic.04 – Costi della sicurezza;
- Sic.05 – Layout di cantiere;

## 7 LAVORI EXTRA

Sono visibili presso la sede della stazione appaltante, Servizio LL.PP. nei giorni dal **lunedì al venerdì e nelle ore 11:00 - 13:00.**

Gli stessi sono stati pubblicati:

- **Nel portale del Comune di San Salvo :** <http://www.comune.sansalvo.gov.it/>

[http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/\\_gazzetta\\_amministrativa/amministrazione\\_trasparente/\\_abruzzo/\\_san\\_salvo/110\\_ban\\_gar\\_con/](http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_abruzzo/_san_salvo/110_ban_gar_con/)

- **Nel portale della C.U.C. Associazione dei Comuni Trigno Sinello :** <http://www.trignosinello.it>

[http://www.trignosinello.it/index.php?option=com\\_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=29&Itemid=22](http://www.trignosinello.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=29&Itemid=22)

**Tutte** le ulteriori informazioni possono essere acquisite presso il R.U.P. nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 - 13:00, tel. 0873 -340214

### 1.4. Definizioni utilizzate.

#### 1.4.1. Definizioni generali.

- a) **«Codice»**: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) **«Regolamento»**: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- c) **«Aggregazioni»** o **«Forma aggregata»** : gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- d) **«DGUE»** il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 3.5 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
- e) **«Linee guida n. 2»** recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 (in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016).

#### 1.4.2. Definizioni specifiche.

- a) **«Documento»** : il presente Documento, ovvero il presente **Disciplinare di gara** , contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri (N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri;
- b) **«data del presente Documento»** : la data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5.1, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- c) **«Categoria/e»** e **«Classifica»** : rispettivamente:  
 --- le categorie individuate con gli acronimi di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 248 del 2016 e, in quanto applicabile e compatibile, di cui all'allegato A del Regolamento;  
 --- la classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del Regolamento;
- d) **«Plico»** , l'intera documentazione per la partecipazione e presentazione dell'offerta, costituita dalle buste telematiche di cui alle seguenti definizioni:  
 --- **«Busta A»** o **«Busta amministrativa»** , contenente la documentazione amministrativa di cui al Capo 3;  
 --- **«Busta B»** o **«Busta dell'Offerta tecnica»** , contenente gli atti dell'Offerta tecnica di cui al punto 4.1.1;  
 --- **«Busta C»** o **«Busta dell'Offerta economica»** , contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al punto 4.2.1 e di Offerta di tempo di cui al punto 4.2.2.

### 1.5. Atti presupposti

#### 1.5.1. Bando di gara

- a) il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:  
 --- sul profilo di committente di cui al punto 1.3;  
 --- sulla piattaforma telematica dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  
 --- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale; (solo estratto)
- b) il presente Documento, unitamente al DGUE di cui al punto 3.5, e gli allegati 5,6,7 di cui al p.to 1.3, sul profilo di committente di cui al punto 1.3.

#### 1.5.2. Documentazione a base di gara

Il progetto esecutivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione:

- a) ai sensi dell'articolo 26 del Codice, è stato validato dal responsabile del procedimento in data **20/11/2017** con apposito verbale;
- b) ai sensi dell'articolo 27 del Codice, è stato approvato con det . n. **164 del 22/11/2017**;
- c) ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, è stata assunta la det . a contrattare n. **18 del 23/11/2017**;



### 1.5.3.Assunzione di responsabilità:

a) la presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata;

b) la presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'assenso all'accesso dei controinteressati alla documentazione presentata in gara, ivi comprese le offerte, nonché le eventuali giustificazioni ove presentate in fase di verifica dell'anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, fatto salvo quanto previsto al punto 9.1.4.

### 1.6. Operatori economici ammessi alla gara

#### 1.6.1.Operatori economici che possono presentare offerta

Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:

a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell' [articolo 2615 -ter del codice civile](#), tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:

--- riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera d) e dell'articolo 48, del Codice;

--- riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all' [articolo 2602 del codice civile](#), anche in forma di società ai sensi dell' [articolo 2615 -ter del codice civile](#);

--- aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4 -ter a 4 -quinqües, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;

--- riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;

f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea;

g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l'offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a), b), c) e d), in una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove gli stessi operatori, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.

#### 1.6.2.Divieto di partecipazione plurima:

(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:

--- individualmente e in raggruppamento temporaneo;

--- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;

--- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione;

b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:

--- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;

--- non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

economici offerenti

## 2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (punto II.2) del bando di gara)  
(tutti gli importi sono in euro, esclusa I.V.A.)

	Descrizione	Im porto
a	Lavori oggetto di ribasso	€ 3.436.691,77
b	Oneri sicurezza cantiere non soggetti a ribasso	€ 65.613,53
	<b>TO TA LE APPA LTO</b>	<b>€ 3.502.305,30</b>

### 2.1.1 - FINANZIAMENTO - PAGAMENTO AGGIUDICATARIO

I lavori sono stati finanziati nel seguente modo:

Importo Progetto	€	4.000.000,00
Contributo Regione M utui BEI 2016	€	2.000.000,00
M utuo Cassa DDPP a Carico del Comune	€	1.651.415,00
Conferimento Scuola materna di Via Firenze	€	348.585,00
QUOTA COM UNE	€	2.000.000,00

a) Contributo della Regione Abruzzo per €2.000.000,00 - Piani per l'edilizia scolastica di cui all'art. 10 del D.L. 12/09/2013 n.104 convertito in L. n. 128 del 08.11.2013 annualità 2016. Riferimento Decreto Interministeriale n. 390 del 06.06.2017 pubblicato sulla G.U. S.G. n. 217 del 16.09.2017.

b) Quota Comune (2.000.000,00 €) :

- 1) Mutuo con Cassa DD.PP. (1.651.415,00 €) in corso di perfezionamento, iscritto in bilancio al P.E.G. 4466/2017;
- 2) Pagamento parziale del corrispettivo dell'appalto per 348.585,00 € mediante il conferimento del lotto di terreno dove sorge la scuola dell'infanzia di Via Firenze (mq. 1807), con la destinazione urbanistica ex **Centro Storico**, art. 18 della N.T.A. del P.R.G. vigente, stabilita con la delibera di C.C. n. 16 del 29.03.2017, allegata al bando.

Il bene oggetto di conferimento è individuato catastalmente come in tabella:

CONFERIMENTO					
Descrizione Catastale	mq	prezzo Unitario	Valore	Spesa Demolizione e smaltimento	Valore netto
Scuola Materna di Via Firenze - Via Firenze Fg. 7 part. 1518 Centro di San Salvo	1.807,00	€ 230,00	€ 415.610,00	€ 67.025,00	€ 348.585,00

**L'atto di trasferimento della proprietà, verrà stipulato con atto pubblico, a rogito del Segretario Comunale.**

**Le spese per la stipula dell'atto (spese di registrazione, trascrizione, bolli, ecc.),** saranno a CARICO dell'impresa appaltatrice.

L'immissione in possesso dell'immobile sarà consentito dal giorno del trasferimento della proprietà, che può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo amministrativo dei lavori oggetto di contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice non ha stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, pertanto la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte che non accettano l'acquisizione del bene.

**2.1.1 luogo di esecuzione:** Comune di San Salvo c/o Via Liquirizia - Via Melvin Jones;

**2.1.2 descrizione:**

Il progetto riguarda la costruzione di **due plessi scolastici** da adibire rispettivamente a **scuola materna ed elementare**, da realizzare nel comune di San Salvo.

Specificamente le lavorazioni previste nel presente appalto, come meglio riportate nel capitolato Speciale di Appalto, sono le seguenti:

- *movimenti di materie (scavi, rinterri, trasporti e smaltimenti);*
- *realizzazione delle opere strutturali in conglomerato cementizio armato in opera;*
- *formazione delle tamponature e delle tramezzature;*
- *realizzazione isolamento termo-acustico;*
- *realizzazione degli impianti tecnologici;*
- *realizzazione dei massetti;*
- *realizzazione della rete della fogna bianca e nera e allaccio alla rete pubblica;*
- *formazione degli intonaci interni ed esterni;*
- *posa dei pavimenti e dei rivestimenti interni;*
- *tinteggiatura delle pareti esterne ed interne;*
- *posa degli infissi interni ed esterni;*
- *finiture, opere di lattoneria;*
- *sistemazione esterna.*

Sono **esplicitamente ESCLUSI dall'appalto**, anche se, per opportunità grafica, vengono riportati in qualche tavola del presente progetto, le seguenti opere, in quanto previste nel **2° stralcio esecutivo**:

- *La palestra annessa alla scuola elementare;*
- *la viabilità ed i parcheggi interni all'area oggetto di intervento;*
- *la recinzione dell'intero lotto;*
- *La fornitura e posa in opera di tutte le pompe di calore;*
- *I pali di illuminazione delle aree esterne;*
- *I frangisole in alluminio sulle finestre delle aule;*
- *La realizzazione delle aiuole.*

Sono altresì previsti nell'offerta tecnica - economica quantitativa, ma non obbligatori, i seguenti lavori:

- *La fornitura e posa in opera dell'ascensore della scuola elementare;*
- *La fornitura e posa in opera delle porte interne dei due plessi scolastici;*
- *La fornitura in opera di un impianto fotovoltaico da 65,0 kWp;*

## 2.2. Qualificazione dei lavori.

La qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

Lavorazione	Categoria d.P.R. 207/2010 s.m.i.	Qualifica- zione Obbliga- toria (si/no)	Importo (euro)	Classe Vedi N.B.	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
						prevalente o scorporabile	subap- paltabile (%)	
Edifici civili	OG1	SI	2.854.414,05	IV	83.06	PREVALENTE	30	Nel limite complessi- vo del 30% dell'import o di contratto
Impianti Tecnologici	OG11	SI	582.277,72	II	16.94	SCORPORABILE	30	

### N.B. Verifica categoria OG1 e OG11 con incremento del 20%

Categoria	Classe	Importo della classifica	Importo della classifica con incremento del 20%
OG1	IV	€ 2.582.000,00	€ 3.098.400,00
OG11	II	€ 516.000,00	€ 619.200,00

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentito l'affidamento dei lavori a terzi nel limite del 30% dell'importo contrattuale.

**Con** riferimento alle lavorazioni di notevole contenuto tecnologico rientranti nella categoria scorporabile **OG11**, si specifica che, ai sensi dell'art. 89, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 1, comma 2 e 3, comma 1, D.M. 248/2016:

- è consentito l'affidamento dei lavori a terzi mediante subappalto o cottimo nel limite del 30% della medesima categoria;
- tali lavorazione **non** possono formare oggetto di avvalimento;
- il limite di subappaltabilità del 30% della categoria in questione non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2, D Lgs. 50/2016 e s.m.i..

**A** pena di esclusione: in caso di possesso di "ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE" (in originale o in fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso) o, nel caso di raggruppamenti d'impresa costituiti o costituendi, più attestazioni (in originale o fotocopia come sopra) rilasciata/e da società di attestazione (S .O.A.) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere .

**Qualora** non si possiede l'attestazione SOA per la categoria OG11 la ditta dovrà associarsi nelle forme previste.

**La partecipazione con iscrizione in classifica IV essendo superiore alla classifica I e II, comporta, altresì, l'obbligo del possesso della certificazione, in corso di validità, del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie uni en I.S.O. 9000.**

## 2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.2.7) del bando di gara)

**Durata:** **720 (settecentoventigiorni)** giorni ferma restando la riduzione offerta dall'aggiudicatario in sede di gara.

## 2.4. Modalità di stipula del contratto

Il contratto sarà stipulato **interamente a CORPO**, ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.:

## 3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

### (Busta A - Busta della Documentazione amministrativa)

La documentazione amministrativa, da presentare con le modalità di cui ai punti da 1.2 e al Capo 3, è costituita da:

#### 1) **DGUE**

a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto 1.6.1;  
(condizioni dichiarate alla Parte II del DGUE)
- l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;  
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
- l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;  
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
- l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;  
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
- l'accettazione degli atti di cui al punto 3.0.8, la cui mancata accettazione costituisce autonomo motivo di esclusione;  
(condizione dichiarata alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

b) inoltre, per ciascun operatore economico offerente o ausiliario, dichiarazioni attestanti:

- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;  
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)

c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.

(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 3.5):

--- dall'operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all'appendice 5;

--- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);

--- dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).

2) la **garanzia provvisoria** di cui all'articolo 93 del Codice, come indicato al punto 3.3.1;

3) la **prova dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione** (nel seguito ANAC), come indicato al punto 3.3.2;

4) l'**attestazione di avvenuto sopralluogo** in sito di cui al punto 3.3.3; l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante;

#### 5) **PASSOE**

**per ciascuna offerta presentata:** ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice:

a) gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono **allegare il proprio «PASOE»** ;

b) gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «**PASOE complessivo**»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato.

## **6) Modello Dichiarazione Accettazione conferimento Scuola Materna di Via Firenze;**

## **7) Modello Dichiarazione Accettazione partecipazione alla gara in attesa del perfezionamento mutuo da parte del Comune e concessione definitiva del finanziamento parte della Regione Abruzzo;**

### **Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.**

1. Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) (compreso il possesso delle attestazioni SOA) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.

2. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.

3. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documenti o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, contratti atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda stipulati anteriormente alla data del presente Documento ecc.

4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.

## **3.0. Motivi di esclusione**

### **3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)**

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 -bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 -bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 -ter, 319 -quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346 -bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648 -bis, 648 -ter e 648 -ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1**

**(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)**

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.

2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.

3. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numero 2, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.

5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

**3.0.2.Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)**

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di:

a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2**

**(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)**

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.

2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

**3.0.3.Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi (articolo 80, comma 3, del Codice)**

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

1) in caso imprenditore individuale: il titolare;

2) in caso di società di persone: tutti i soci;

3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;

4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):

--- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);

--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);

--- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);

--- i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;

--- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);

5) **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci** : il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;

7) i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3  
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)**

1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omissi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.

2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).

3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), non si procede all'esclusione se l'offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l'offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegare a quest'ultimo la pertinente dimostrazione.

4. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.

5. Nel caso l'operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dell'azienda affittante o locatrice.

6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.

7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l'operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.

**3.0.4. Motivi di esclusione per omissi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)**

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:



- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48 -bis, commi 1 e 2 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4  
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)**

1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Quanto alla lettera b):

--- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;

--- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.

**3.0.5.Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)**

L'esclusione è disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;

b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:

--- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

--- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

--- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;

e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all' [articolo 67](#) del Codice.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e)  
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)**

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:

--- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;

--- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186 -bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la

durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa aggiudicataria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;

--- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.

3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017).

4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

### **3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f -bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)**

L'esclusione è altresì disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all' articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all' articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all' articolo 17 della legge n. 55 del 1990 , accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell' articolo 17 della legge n. 68 del 1999 .

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto -legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

### **Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f -bis), f-ter), g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)**

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5 -bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16 -ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32 -quater o 603 -ter del codice penale.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.

3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:

--- è inferiore a 15;

--- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

--- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

### **3.0.7.Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata**

**(art. 53 comma 16 -ter del d.lgs. n. 165 del 2001)  
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)**

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16 -ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

**3.0.8.Protocollo di legalità  
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)**

E' escluso l'operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del protocollo di legalità per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici stipulato tra il **Comune di San Salvo e la Prefettura di Chieti**.

Il predetto atto è disponibile all'indirizzo web di cui al punto 1.3.

## **3.1. Requisiti di partecipazione**

**3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)  
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)**

Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale.

Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall'Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice.

**3.1.2.Requisiti di capacità economico -finanziaria**

Non richiesti in quanto assorbiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3.

**3.1.3.Requisiti di capacità tecnica mediante attestazioni SOA (art. 84 del Codice)**

**(art. 84 del Codice; artt. 61, 62, 63 e 92, del Regolamento; artt. 1 e 2 del d.m. n. 248 del 2016)**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dei punti 3.4 e 3.5, attestanti il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, come segue:  
sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità:

1) attestazione SOA, in corso di validità:

a) obbligatoriamente nella categoria prevalente **OG1 in classifica IV ;**

b) obbligatoriamente nella categoria scorporabile **OG11 in classifica II** con divieto di subappalto in misura superiore al 30% e divieto di avvalimento;

2) in ogni caso i requisiti relativi alla categoria scorporabile di cui alla **lettera b), nei limiti del 30% (trenta per cento) della stessa categoria**, se non posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;

**Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)**

1. La dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).

2. Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

3. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata al punto 3.2.1.

4. Ai fini dell'articolo 79, comma 16, periodi secondo e terzo, del Regolamento, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30, come dimostrato nel Capitolato Speciale d'appalto. La qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 non abilita alla qualificazione ed esecuzione dei lavori della categoria OG11.

**3.1.4. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice e art. 63 Reg. )**

a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell'appalto. Si precisa che:

--- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l'attestazione in classifica **superiore alla II;**

--- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all'attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento;

b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l'attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice;

c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

Il requisito concorre altresì alla valutazione dell'Offerta tecnica alle condizioni di cui al punto 4.1.1, numero 4, sub. 4.e).

**Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.4 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)**

Fatto salvo quanto previsto alla lettera a), l'assenza dei requisiti di qualità non è causa di esclusione.

**3.2. Operatori economici offerenti in forma aggregata**

**3.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (occasionalmente) di operatori economici**

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale di norma è prevista nel DGUE. In ogni caso:

a) devono essere indicate le categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi si qualifica e intende assumere;

b) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:

--- l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;

--- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;

--- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;

--- i requisiti di qualità di cui al punto 3.1.4, alle condizioni previste allo stesso punto;

c) ai sensi dell'articolo 83, comma 8, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti orizzontali i requisiti di attestazione SOA di cui al punto 3.1.3, devono essere posseduti:

--- dal mandatario o capogruppo nella misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo;

--- da ciascun operatore economico mandante nella misura non inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo;

d) ai sensi dell'articolo 83, comma 8, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 92, comma 3, del Regolamento, nei raggruppamenti verticali i requisiti dell'attestazione SOA di cui al punto 3.1.3, devono essere posseduti:

--- dal mandatario o capogruppo nella categoria prevalente;

--- da ciascun operatore economico mandante nella categoria scorporabile per la quale si qualifica e che intende assumere;

e) ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (parte in orizzontale e parte in verticale), le condizioni di cui alla precedente lettera c), sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili (cosiddetti sub -raggruppamenti orizzontali interni a raggruppamenti misti);

f) ai sensi dell'articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice, in ogni caso il mandatario o capogruppo deve possedere e dichiarare i requisiti di cui in misura maggioritaria, cioè in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;

g) i requisiti devono comunque essere posseduti:

--- da ciascun operatore economico mandatario o mandante nella misura non inferiore a quella necessaria in relazione all'importo dei lavori per i quali si qualifica e che intende assumere;

--- complessivamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario nella misura prevista per gli offerenti singoli.

**Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei di cui al punto 3.2.1 (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, riquadro b), del DGUE, per l'individuazione degli operatori economici nell'appendice 5 dello stesso DGUE per la ripartizione delle prestazioni)**

1. Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici raggruppati. L'individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.

2. Costituisce eccezione alla nota n. 1, l'appendice 5 al DGUE, con la ripartizione delle prestazioni tra i singoli operatori economici raggruppati, che può essere presentata dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni di tutti gli operatori economici raggruppati.

### **3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)**

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4 -ter, del decreto -legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;

b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4 -ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;

c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:

--- individuati quali esecutori delle prestazioni;

--- che mettono in comune i requisiti tecnici costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;

d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);

e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

**3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:  
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)**

a) ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane devono indicare:

--- se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se concorrono per conto di uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

--- il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, utilizzando il DGUE di cui al punto 3.5;

--- il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli indicati come esecutori, che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest'ultimo è sfornito dai requisiti in proprio; in tal caso il consorziato che apporta i requisiti al consorzio candidato si qualifica come ausiliario e trova applicazione la disciplina dell'avvalimento di cui al successivo punto 3.2.4;

b) ai sensi dei principi generali dell'ordinamento i consorzi non possono indicare un consorziato ai fini di cui alla lettera a), che indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto «consorzi a cascata»).

**3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:  
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)**

ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

a) l'avvalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;

b) l'avvalimento:

--- è ammesso per i requisiti tecnici costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3, limitatamente alla qualificazione nella categoria OG1;

--- non è ammesso per i requisiti tecnici costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 limitatamente alla qualificazione nella categoria OG11 ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice e dell'articolo 1, comma 2, del d.m. n. 248 del 2016;

c) l'avvalimento è ammesso per il requisito del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 di cui al punto 3.1.4 a condizione che ricorrano ambedue le seguenti condizioni:

--- il requisito sia inscindibilmente connesso all'attestazione SOA oggetto di avvalimento, per categoria e classifica adeguata, in quanto annotato in calce alla stessa attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento;

--- l'operatore economico ausiliario dichiara di mettere a disposizione le risorse, le condizioni, il know how, le prassi e il personale qualificato nei controlli di qualità, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità aziendale;

d) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;

e) l'operatore economico ausiliario:

--- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;

--- non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;

--- non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;

--- non può avvalersi a sua volta di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);

f) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettere b) e c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e dell'ultimo periodo dell'articolo 89 del Codice ed esplicitamente quanto previsto alla lettera d);

g) non è ammesso l'avvalimento in relazione agli elementi dell'Offerta tecnica di cui al punto 4.1.1.

### **3.2.5.Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice) (condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)**

a) il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori è ammesso nel limite complessivo del 30% (trenta per cento) in termini economici, dell'importo totale dei lavori;

b) l'offerente deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato.

Si precisa che la dichiarazione di subappalto in misura superiore ai limiti prescritti inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura ma non comporta l'esclusione se l'offerente è in possesso di adeguata qualificazione;

c) in ogni caso è vietato il subappalto a favore di operatori economici che hanno partecipato alla gara quali offerenti, singoli, in raggruppamento o quali consorziati indicati da un consorzio offerente.

d) I lavori della categoria OG11 di cui al punto 2.2, lettera b), possono essere subappaltati nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo della singola categoria; il subappalto, nella predetta misura massima, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria; la predetta quota subappaltabile non concorre al limite complessivo di cui alla lettera a).

### **3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa**

#### **3.3.1.Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):**

a) **garanzia provvisoria**, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, per un importo di euro

Lavori	2% cauzione	1% cauzione
€ <b>3.502.305,30</b>	€ <b>70.046,11</b>	€ <b>35.023,05</b>

del valore a base di gara di cui al punto 2.1, costituita, a scelta dell'offerente, da:

a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità **non inferiore a 180 giorni** dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; **in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi** ;

a.3) assegno circolare non trasferibile intestato alla lettera e);

a.4) versamento sul conto intestato come alla lettera e), **presso la BANCA TEATINA SPA - GRUPPO UBI BANCA**  
**codice IBAN: IT 25 F 06 050 15598 T 2099 62 90015**

b) ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; **tale impegno non è richiesto se l'offerente è una microimpresa, piccola o media impresa o, in caso di raggruppamento temporaneo, tutti gli operatori economici raggruppati sono microimprese, piccole o medie imprese;**

c) l'importo della garanzia provvisoria, come determinato alla lettera a), può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice;



d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, nel caso in cui l'istituto garante non emetta le fideiussione o l'impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l'offerente deve, in alternativa allegare una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

--- la copia sia corredata da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;

--- sia sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;

e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è la Stazione appaltante in intestazione;

### **Note di chiarimento sulle riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria**

1. L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (le due riduzioni non sono tra loro cumulabili):

--- per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;  
--- per gli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese.

2. L'importo può essere inoltre ridotto, dopo la riduzione di cui al precedente numero 1:

--- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

--- del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 -1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

3. Le riduzioni di cui al numero 2 sono cumulabili tra di loro e sono cumulabili con una sola delle riduzioni di cui al numero 1; ogni riduzione è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

4. Per fruire delle riduzioni gli offerenti devono segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto oppure in fase di verifica.

5. in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le relative condizioni ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati.

### **3.3.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):**

a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:

<b>CIG:</b>	<b>728597619A</b>	<b>Importo del contributo:</b>	<b>euro 140,00</b>
-------------	-------------------	--------------------------------	--------------------

b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

--- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla Lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;

--- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;

c) la ricevuta di avvenuto versamento, è unita alla documentazione amministrativa.

### **3.3.3. Sopralluogo assistito e attestato**



È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l'intervento oggetto dei servizi in appalto e del conferimento dell'attuale Scuola Materna di Via Firenze, assistito e attestato dalla Stazione appaltante, da effettuare previa appuntamento da prenotare e concordare con le modalità e lo scambio di comunicazioni di cui al punto 9.1.2. Il sopralluogo obbligatorio deve essere effettuato con le seguenti modalità e alle seguenti condizioni:

a) la Stazione appaltante rilascia l'attestazione di avvenuto sopralluogo che l'offerente deve allegare alla documentazione amministrativa; tuttavia:

--- l'omissione dell'attestazione nella documentazione amministrativa non è causa di esclusione né di soccorso istruttorio se il sopralluogo è stato effettuato e la relativa prova risulta agli atti dell'ufficio;

--- nel solo caso sia stata omessa l'attestazione e il sopralluogo non risulti agli atti dell'ufficio, ma l'offerente dichiara di disporre dell'attestazione omessa per mera dimenticanza, e di aver effettuato regolarmente il sopralluogo assistito, egli può chiedere, a proprio rischio e pericolo, l'attivazione del soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.3, che si conclude con l'esclusione se l'offerente non fornisce prova documentale di aver eseguito il sopralluogo assistito;

b) ai fini della validità dell'avvenuto sopralluogo, questo può essere fatto esclusivamente:

--- da un soggetto di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dotato di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure dal direttore tecnico, attualmente in carica;

--- da un dipendente dell'offerente, solo se munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti in carica indicati in precedenza; a tal fine non è considerato dipendente un soggetto con rapporto di contratto di lavoro intermittente, di somministrazione, di apprendistato o prestatore di lavoro accessorio di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV, Capo V e Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;

--- da un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile;

c) sempre ai fini della validità dell'avvenuto sopralluogo;

--- in caso di Forma aggregata già costituita formalmente, il sopralluogo deve essere fatto dall'operatore economico mandatario o capogruppo mediante un soggetto di cui alla lettera b);

--- in caso Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere fatto dal solo mandatario o capogruppo se munito di delega di tutti gli operatori economici mandanti purché rilasciate dai rispettivi soggetti dotati di legale rappresentanza; in caso contrario deve essere fatto da tutti gli operatori economici raggruppati mediante i rispettivi soggetti di cui alla lettera b);

--- in caso di consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto di cui alla lettera b) deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure all'impresa per il quale il Consorzio concorre e designata per l'esecuzione almeno dei lavori della categoria prevalente;

--- nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo o un mutamento nella composizione dell'offerente, che facciano venir meno le condizioni di validità del sopralluogo, il sopralluogo si avrà come non fatto;

d) nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro;

e) il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di documento di riconoscimento e di altro documento ufficiale che ne attesti le condizioni giuridiche di cui alla lettera b) ed esibire tali documenti ai fini del rilascio dell'attestazione di cui alla lettera a).

### 3.4. Gestione della documentazione amministrativa

#### 3.4.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, che possono essere riassunte e unificate con la presentazione del DGUE di cui al punto 3.5, in quanto compatibile:

a) ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione digitale del dichiarante, apposta con le modalità di cui al punto 1.2.3; per eventuali soggetti legittimamente sprovvisti di firma digitale, le relative dichiarazioni possono essere rilasciate dal titolare o dal rappresentante legale dell'offerente, per loro conto, ai sensi della successiva lettera b); tutte le dichiarazioni devono essere allegate, come previsto ai punti 1.2.2 e 1.2.3;

b) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

c) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.

### **3.4.2. Altre condizioni:**

a) Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 3.5, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo;

b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;

c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.

## **3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)**

### **3.5.1. Compilazione del DGUE**

**Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante**; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari. Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

**Il DGUE è articolato come segue:**

**Parte I. Informazioni sulla procedura** (precompilata dalla Stazione appaltante).

**Parte II. Informazioni sull'operatore economico.**

**Sezione A.** Informazioni sull'operatore economico, con l'indicazione, in successione:

- l'individuazione e la forma giuridica;
- il possesso delle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 (articolo 84 del Codice);
- le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);

**Sezione B.** Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;

*(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)*

**Sezione C.** Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

**Sezione D.** indicazione delle lavorazioni per le quali l'offerente ricorre al subappalto facoltativo.

**Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8).**

**Sezione A.** Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;

--- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);

*(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);*

**Sezione B.** Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4;

**Sezione C.** Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

--- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);

--- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;

--- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;

*(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);*

--- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune informazioni;

*(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);*

**Sezione D.** Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

--- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;

--- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;

--- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);

--- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);

--- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;

--- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);

--- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;

--- condizioni di *pantouflage* o *revolving door* di cui al punto 3.0.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);

*(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);*

--- impegno al rispetto degli atti di cui al punto 3.0.8, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

#### **Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1 )**

**Sezione A .** Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.1.1;

**Sezione B.** Capacità economica e finanziaria (omessa in quanto assorbita dalle attestazioni SOA).

**Sezione C.** Capacità tecniche e professionali (omesse in quanto assorbite dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 e dichiarate alla Parte II, Sezione A).

**Sezione D.** Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 3.1.4.

#### **Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)**

#### **Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.**

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.

#### **3.5.2.Casi particolari nell'utilizzo del DGUE**

## Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

--- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;

--- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;

--- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio);

deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

## Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;

--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16 -ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

## Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

### 3.5.3. Appendici integranti il DGUE

Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi spazio sufficiente all'interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE. Le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate).

Sono così articolate:

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.

2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1, degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.

3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1, degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.

4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16 -ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.

5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico). Questa appendice deve essere compilata solo in caso di raggruppamento temporaneo dall'operatore economico mandatario o capogruppo, con l'indicazione della partecipazione degli operatori economici mandanti. In tal caso può essere omessa da questi ultimi.

## 4. CAPO 4 – OFFERTA

**4.1. Offerta Tecnica - Lavori extra (peso complessivo 75 punti)**

**Offerta Economica - Temporale (peso complessivo 25 punti)**

**(Busta B – Busta dell'Offerta TECNICA - Lavori extra )**

**Deve essere predisposta con le modalità di cui al punto 1.2**

### 4.1.1. Oggetto e contenuto dell'Offerta tecnica

La busta dell'Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al **Punto II.2.5) del bando di gara**, anche suddivisi in sub-elementi, come meglio specificato nel seguito.

Gli elementi di valutazione sono i seguenti:

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>		<b>Ponderazione relativa</b> (punteggio Massimo)
<b>Offerta Tecnica - Lavori extra - Max 75 punti</b>		
<b>A) Modalità di gestione della Commessa finalizzate al miglioramento della qualità della gestione della commessa con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi: ( Max 12.5 punti )</b>		
Sub - Criterio <b>A1</b>	<b>Organigramma adottato dall'impresa.</b> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:  - idoneità ed adeguatezza della struttura organizzativa e dell'organigramma operativo che il concorrente intende adottare per la gestione dell'appalto.	<b>2.5</b>
Sub - Criterio <b>A2</b>	<b>Profilo professionale minimo del capo cantiere che il concorrente si impegna a garantire in caso di aggiudicazione - impegno minimo garantito di ore presenza in cantiere.</b> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: - livello di esperienza minimo - riferito ad interventi di costruzione o ristrutturazione su edifici con strutture portanti miste in calcestruzzo armato, acciaio e legno - che ci si impegna a garantire per la figura del capocantiere, nonché numero di ore minimo previsto di presenza in cantiere di tale figura. Non dovranno essere presentati curriculum od indicazioni nominative di specifiche persone ma solo l'indicazione del livello minimo di istruzione, formazione ed esperienza, come sopra definita, della suddetta professionalità che ci si impegnerà ad utilizzare in caso di aggiudicazione, nonché il numero di ore minimo di presenze in cantiere di tale figura.	<b>2.5</b>

Sub - Criterio <b>A3</b>	<p><b>Profilo professionale minimo del direttore tecnico che il concorrente si impegna a garantire in caso di aggiudicazione – impegno minimo garantito di ore presenza in cantiere.</b></p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- titolo di studio e livello di esperienza minimo - riferito ad interventi di costruzione o ristrutturazione/manutenzione straordinaria su edifici pubblici o privati di grande dimensione</li> <li>- che ci si impegna a garantire per la figura del direttore tecnico, nonché numero di ore minimo di presenza in cantiere di tale figura.</li> </ul> <p>Non dovranno essere presentati curriculum od indicazioni nominative di specifiche persone ma solo l'indicazione del livello minimo di istruzione, formazione ed esperienza, come sopra definita, della suddetta professionalità che ci si impegnerà ad utilizzare in caso di aggiudicazione, nonché il numero di ore minimo di presenza in cantiere di tale figura.</p>	<b>2.5</b>
Sub - Criterio <b>A4</b>	<p><b>Accorgimenti di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere. Organizzazione dell'area di cantiere al fine di ottemperare ai disposti dell'all. XIII del D.Lgs. 81/08 per dipendenti e subappaltatori.</b></p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accorgimenti di sicurezza, anche nella logistica del cantiere, e di salute, oltre a quelli già previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento</li> </ul> <p>L'offerta sarà valutata sulla base della relazione e del Layout di Cantiere.</p>	<b>2.5</b>
Sub - Criterio <b>A5</b>	<p><b>Procedure organizzative e modalità di gestione riguardanti i rifiuti prodotti in cantiere.</b></p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accorgimenti, procedure interne e logistica specifica del cantiere per l'individuazione delle aree destinate all'accumulo dei rifiuti; modalità e cadenza del trasporto in discarica e gestione della documentazione derivante dal conferimento.</li> </ul> <p>L'offerta sarà valutata sulla base della relazione e del Layout di Cantiere.</p>	<b>2.5</b>
<b>B) Modalità, proposte migliorative</b> <b>Rete LAN - WIRELESS - Produzione energia Termica - Sistemi Multimediali</b> <b>(Max 27.5 punti)</b>		
Sub - Criterio <b>B1</b>	Proposte di soluzioni migliorative alla rete dati LAN posta a base di gara, anche tramite l'utilizzo di ulteriori sistemi di trasmissione dei dati, anche del tipo WIRELESS (WLAN); (Riferimento allegati al progetto Esecutivo Relazione I.01 e Tavole I.04.3 e I.04.4) -	<b>9</b>
Sub - Criterio <b>B2</b>	Proposte migliorative riguardanti i sistemi di produzione di energia termica necessaria per il riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria; ( Riferimento allegati al progetto Esecutivo -Relazione I03 e Tavole I.04.6 I.04.7 I.04.8 I.04.9) -	<b>7</b>
Sub - Criterio <b>B3</b>	Proposte migliorative riguardanti l'adozione di sistemi multimediali utilizzabili per la realizzazione delle lezioni frontali nelle Aule. ( Esempio forniture LIM, ecc.) -	<b>9</b>
Sub - Criterio <b>B4</b>	<p><b>Gestione Ambientale - Certificazione -</b></p> <p>Capacità di applicazione di misure per la gestione ambientale, dimostrato attraverso la presentazione di Certificazione EMAS, rilasciata dal Comitato interministeriale per l'Ecolabel e l'Ecoaudit – sezione EMAS Italia.</p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti del raggruppamento dimostrano la certificazione; diversamente sarà così quantificato:</p> <p>a) 1,25 punti nel caso in cui il capogruppo dimostri il possesso della certificazione ;</p>	<b>2.5</b>

	<p>b) 1,25 punti in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandati (1,25 x n. mandanti con certificazione / n. totale mandanti con certificazione)</p> <p>(N.B.: in caso di consorzi ordinari o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio o del GEIE rivestono all'interno degli stesi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI)</p>	
<p><b>C) Proposta di accettazione di eseguire lavori aggiuntivi e/o la fornitura di componenti riguardanti la realizzazione dell'intervento - LAVORI EXTRA - non appartenenti ai lavori oggetto di appalto .</b></p> <p><b>(Max 35 punti)</b></p>		
Sub - Criterio C1	- Fornitura e posa in opera a regola d'arte dell'ascensore, nella scuola elementare, come da elaborati progettuali - Allegato ASCENSORE -	<b>6.5</b>
Sub - Criterio C2	- Fornitura e posa in opera a regola d'arte delle porte interne, come da elaborati progettuali - Allegato PORTE INTERNE -	<b>8.5</b>
Sub - Criterio C3	- Fornitura e posa in opera a regola dell'impianto fotovoltaico, come da elaborati progettuali - Allegato IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ( Riferimento allegati al progetto Esecutivo -Relazione I03 e Tavole I.04.6 I.04.7 I.04.8 I.04.9)	<b>20</b>

La documentazione ad illustrazione **dell'offerta tecnica** dovrà essere presentata con le seguenti modalità:

**Parametri:**

**A) Modalità di gestione della Commessa finalizzate al miglioramento della qualità della gestione della commessa con relativi sub -criteri e correlati sub -pesi:**

**Relazione Tecnica** descrittiva articolata in tanti paragrafi quanti sono i sub -criteri di valutazione qualitativi:  
**Elaborato grafico**

- a.1) Organigramma adottato dall'impresa; (max . 5 facciate A4 e/o A3)
- a.2) Profilo professionale minimo del capo cantiere che il concorrente si impegna a garantire in caso di aggiudicazione - impegno minimo garantito di ore presenza in cantiere; (max . 3 facciate A4)
- a.3) Profilo professionale minimo del direttore tecnico che il concorrente si impegna a garantire in caso di aggiudicazione – impegno minimo garantito di ore presenza in cantiere; (max . 3 facciate A4)
- a.4) Accorgimenti di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere. Organizzazione dell'area di cantiere al fine di ottemperare ai disposti dell'all. XIII del D.Lgs. 81/08 per dipendenti e subappaltatori; (max . 5 facciate A3)  
(max n.2 disegni A1)
- a.5) Procedure organizzative e modalità di gestione riguardanti i rifiuti prodotti in cantiere. (max . 5 facciate A4)  
(max . 3 facciate A3)

**B) Modalità, proposte migliorative atte al risparmio energetico, utilizzo di energie rinnovabili e salubrità degli ambienti.**

**Relazione Tecnica** descrittiva articolata in tanti paragrafi quanti sono i sub -criteri di valutazione qualitativi:  
**Elaborato grafico**

- b.1)** Proposte di soluzioni migliorative alla rete dati LAN posta a base di gara, anche tramite l'utilizzo di ulteriori sistemi di trasmissione dei dati, anche del tipo WIRELESS (WLAN); (Riferimento allegati al progetto Esecutivo Relazione I.01 e Tavole I.04.3 e I.04.4) - (max . 10 facciate A4 )  
(max n.2 disegni formato A1)
- b.2)** Proposte migliorative riguardanti i sistemi di produzione di energia termica necessaria per il riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria; ( Riferimento allegati al progetto Esecutivo -Relazione I03 e Tavole I.04.6 I.04.7 I.04.8 I.04.9) (max . 10 facciate A4 )  
(max n.2 disegni formato A1)
- b.3)** Proposte migliorative riguardanti l'adozione di sistemi multimediali utilizzabili per la realizzazione delle lezioni frontali nelle Aule. ( Esempio forniture LIM, ecc.) (max . 10 facciate A4 )  
(max n.2 disegni formato A1)

**Nota Bene :**

- Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

- Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al successivo paragrafo 18, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente, le prime facciate come sopra identificate della relazione tecnica, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

- Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.

Per "facciate formato A4" si intendono facciate in formato ISO A4, per "facciate formato A3" si intendono facciate in formato ISO A3; nel conteggio una "cartella formato A3" può essere surrogata da due "cartelle formato A4" e viceversa le cartelle con contenuto di testo devono essere scritte con caratteri non inferiori al corpo 10 (dieci punti) e non più di 50 (cinquanta) righe per facciata, in ogni caso con il limite di 4.000 battute per pagina; non sono computati gli spazi, le righe in bianco.

Le cartelle devono essere unite in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione, distintamente per sub -elementi nel caso l'elemento sia articolato e suddiviso in sub elementi, in ogni caso con una soluzione di continuità nella presentazione che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di ciascuno dei predetti elementi e sub -elementi di valutazione.

**In merito alle formalità della documentazione:**

- tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. N di n. NN», oppure «N/NN», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. NN pagine» (dove "N" è il numero di ciascuna pagina e "NN" il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dal concorrente;
- in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, da tutti gli operatori economici raggruppati.

Dall'offerta tecnica non deve risultare, **pena l'esclusione dalla procedura**, alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o di tempo oggetto di valutazione contenuti nella busta "Offerta economica" pertanto nell'offerta tecnica non devono essere contenuti importi o tempistiche in valori assoluti.



## L'offerta tecnica :

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco.

## 4.2. Offerta Economica

### (Busta telematica C – Busta dell'Offerta ECONOMICA)

#### Deve essere predisposta con le modalità di cui al punto 1.2

Si intende la busta che contiene l'Offerta Economica, come descritta nei punti seguenti.

#### 4.2.1. Offerta di Prezzo (Peso 2 0)

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2.1, n. 1), firmata con le seguenti precisazioni:

a) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;

b) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui al Capo 3;

c) il ribasso è unico e si applica **contrattualmente all'importo dei lavori posto a base di gara;**

d) l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza percentuale o, in alternativa, del loro importo in valore assoluto, dei seguenti costi propri dell'offerente, quale componente interna dell'importo sul quale è offerto il ribasso:

--- oneri di sicurezza aziendali (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi previsti per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2);

--- costi della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell'utile di impresa);

e) il ribasso non si applica agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2), ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 4 dell'allegato XV del predetto decreto;

f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti** : ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione di cui alla lettera b), deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo.

#### 4.2.2. Offerta di tempo (Peso 5)

#### L'offerta di tempo è presentata con le modalità di cui al punto 1.2 - **NON DEVE SUPERARE 140 gg di RIDUZIONE, pena ESCLUSIONE.**

L'offerta di tempo è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione delle prestazioni di cui al punto 2.3, firmata, con le seguenti precisazioni:

a) la riduzione è indicata in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in lettere;

- b) l'offerta di tempo può essere redatta in calce all'offerta di prezzo di cui al punto 4.2.1, con l'unica sottoscrizione di cui allo stesso punto 4.2.1;
- c) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore;
- d) l'offerta di tempo è unica e si applica proporzionalmente ai diversi segmenti temporali previsti dal cronoprogramma.

## **5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto verrà aggiudicato utilizzando il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.** –

### **5.1 Valutazione della “Offerta Tecnica”**

#### **5.1.1 Criteri di valutazione della “Offerta Tecnica”**

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto II.2.5.2) del bando di gara**, in base alla documentazione che costituisce l' **Offerta Tecnica** contenuta nella Busta B – Busta dell'**Offerta Tecnica** di cui al punto 4.1.1.

La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'**Offerta tecnica** che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 4.1.1;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica;

### **Elementi di valutazione qualitativa dei parametri A e B**

I coefficienti, **variabili tra zero ed uno**, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa saranno determinati:

- a) **mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario** del coefficiente sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
<b>APPENA SUFFICIENTE</b>	<b>0,00</b>	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
<b>PARZIALMENTE ADEGUATO</b>	<b>0,25</b>	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.

<b>ADEGUATO</b>	<b>0.50</b>	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
<b>BUONO</b>	<b>0,75</b>	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
<b>OTTIMO</b>	<b>1,00</b>	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte candidate di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

N.B. Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati i commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.

N.B.1 la presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell'offerta e, pertanto, comporterà l'esclusione del candidato qualora il parametro risulti "obbligatorio".

- b) **determinando la media dei coefficienti espressi** da tutti i commissari su ciascun criterio o sub criterio;
- c) **attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo**, riferito al criterio o sub criterio considerato, e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi delle altre offerte; (riparametrizzazione )

## **Elementi di valutazione quantitativa parametro C**

**Proposta di accettazione di eseguire lavori aggiuntivi e/o la fornitura di componenti riguardanti la realizzazione dell'intervento - LAVORI EXTRA**, il punteggio assegnato sarà dato dalla somma dei quelli sottoscritti per accettazione.

Il punteggio verrà assegnato secondo quanto stabilito nella tabella di cui sopra, nel caso in cui la ditta si renda disponibile ad eseguire le opere previste **nell'allegato lavori extra.**

La ditta, a sua libera scelta, potrà offrire uno, due e/o tutti e tre i lotti dei lavori extra previsti.

Le quantità previste nei lavori extra non potranno subire modifiche da parte del concorrente e deve attenersi alle caratteristiche delle specifiche del Capitolato Prestazionale e disegni / relazioni tecniche. I lavori extra offerti, devono dar luogo ad opere complete e funzionali.

<b>Sub - Criterio C1</b>	Fornitura e posa in opera a regola d'arte dell'ascensore, nella scuola elementare, come da elaborati progettuali - Allegato ASCENSORE -	Firma per accettazione .....
<b>Sub - Criterio C2</b>	Fornitura e posa in opera a regola d'arte delle porte interne, come da elaborati progettuali - Allegato PORTE INTERNE -	Firma per accettazione .....
<b>Sub - Criterio C3</b>	Fornitura e posa in opera a regola dell'impianto fotovoltaico, come da elaborati progettuali - Allegato IMPIANTO FOTOVOLTAICO -	Firma per accettazione .....

**N.B. Il concorrente, su modello fornito dalla stazione appaltante (Modello lavori extra), dovrà sottoscrivere, nello spazio indicato, come segno di accettazione, la lavorazione e/o fornitura che intende offrire, al solo fine di ottenere punteggio per l'aggiudicazione, ma nessun compenso contrattuale aggiuntivo .**

### 5.1.2. Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta

In deroga a quanto previsto ai punti 5.1.1, se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice; in tal caso tutte le operazioni di cui al punto 5.1, nonché ai successivi punti da 6.5.1 a 6.5.4 e 6.6, sono limitate alla verifica di ammissibilità dell' **Offerta tecnica** e dell' **Offerta economica** e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2.

## 5.2. Criteri di valutazione della «Offerta Economica»

### 5.2.1. Criterio di valutazione dell'elemento Prezzo:

a) l'elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) di cui all'ultima voce del **punto II.2.5) del bando di gara**, è costituito dal ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori di cui al punto 2.1, numero 1), espresso con le modalità di cui al punto 4.2.2;

**Offerta di riduzione del prezzo - parametro D punteggio max = 20 :**

$$C_{pi} = \frac{R_i}{R_{max}} \times \text{Peso} (= 20)$$

dove :

$C_{pi}$  è il punteggio da attribuire al concorrente i<sup>esimo</sup>  
 $R_i$  è il ribasso percentuale formulato dal concorrente i<sup>esimo</sup>  
 $R_{max}$  è il ribasso percentuale massimo formulato dai concorrenti.

N.B. Il punteggio massimo ( 20 punti) verranno assegnati al concorrente che avrà formulato il ribasso più alto.

### 5.2.2. Criterio di valutazione dell'elemento Tempo:

l'elemento Tempo (riduzione dei termini di esecuzione) di cui al **punto II.2.5) del bando di gara**, è costituito dalla riduzione percentuale sui termini di esecuzione di cui al punto 2.3, espresso con le modalità di cui al punto 4.2.2;

**Offerta di riduzione del tempo di realizzazione - parametro E punteggio max = 5 :**

$$C_{pi} = \frac{T_i}{T_{max}} \times \text{Peso} (= 5)$$

dove :

$C_{pi}$  è il punteggio da attribuire al concorrente i<sup>esimo</sup>  
 $T_i$  sono il numero di giorni in meno offerti dal concorrente i<sup>esimo</sup>  
 $T_{max}$  è il valore più alto del numero dei giorni in meno offerti dal concorrente

N.B. Il punteggio massimo ( 5 punti) verranno assegnati al concorrente che avrà formulato, in termini di giorni, la migliore riduzione sui 720 gg previsti di realizzazione nel cronoprogramma.

La graduatoria delle offerte sarà determinata sulla base della seguente formula :

$P_i \text{ (punteggio concorrente } i) = (\text{Punteggio tecnico } A_i + B_i + C_i) + (\text{Punteggio Economico } D_i + E_i)$
--

## **6. CAPO 6 - FASE DI GARA**

### **6.1. Ammissione**

#### **6.1.1. Disciplina generale delle sedute:**

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:

--- dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali digitali presso la Piattaforma telematica;

--- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2;

--- delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell' **Offerta Tecnica** di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3;

--- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;

b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

--- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;

--- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;

c) alle sedute pubbliche possono partecipare, previa esibizione di un documento di riconoscimento e in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente, i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dotati di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure direttori tecnici, attualmente in carica oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile rilasciata dai citati soggetti;

d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.1.1.

#### **6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte**

Nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui al **punto IV.2.7) del bando di gara**, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.1.1, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte ed, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

Quindi, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già effettuata in precedenza, e ad attribuire a ciascuna offerta una lettera in sequenza coerente con la predetta secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.».

#### **6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:**

a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui **Plico**:

--- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini, oppure sia stato respinto dalla Piattaforma telematica in quanto tardivo;

--- non consente l'individuazione degli offerenti;

--- è stato respinto dalla Piattaforma telematica in quanto tardivo;

--- presenta modalità di criptazione o di formato digitale informatizzato tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;

--- non contiene le buste interne: **Busta A – Busta amministrativa, la Busta B – Busta dell'Offerta tecnica o la Busta C – Busta dell'Offerta economica** ;

--- le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l'esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di erronea o incidentale accettazione dell'offerta da parte della Piattaforma telematica oltre il limite temporale per la presentazione o carente di una o più d'una delle buste interne;

b) sono altresì esclusi gli offerenti:

--- che hanno presentato offerta singolarmente e in Forma aggregata oppure in più raggruppamenti o consorzi o in raggruppamenti o consorzi che hanno in comune un raggruppato o consorziato; l'esclusione dalla gara è disposta sia per l'offerente singolo che per il raggruppamento e il consorzio o i raggruppamenti o consorzi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;

--- in consorzio stabile o consorzio di cooperative, i cui consorziati per i quali hanno indicato di concorrere e designati per l'esecuzione, hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;

--- che hanno presentato offerta in qualunque forma (singolarmente o in Forma aggregata) e che si sono costituiti ausiliari di operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'offerente che ha concorso mediante avalimento che per l'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

#### **6.1.4.Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali**

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara e dal presente Documento. Ferme restando le esclusioni degli offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto 6.1.3, sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle **Offerte**, gli offerenti:

a) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione vincolante del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;

b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

c) che incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:

--- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;

--- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;

--- assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;

d) che, in caso di:

--- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato alcun consorziato esecutore per il quale concorrono o, per tale consorzio ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); oppure hanno indicato un consorzio che non esegue i lavori ma indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto «consorzio a cascata»);

--- avalimento, hanno ommesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per l'operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); oppure hanno indicato un ausiliario che a sua volta si avvale di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avalimento a cascata»);

e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 3.3.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:

--- la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio informale di cui al punto 6.2.3;

**--- il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C -27/15.**

## **6.2. Soccorso istruttorio**

### **6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio**

Fuori dai casi di cui al punto 6.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2, gli offerenti:

a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

--- ne hanno omesso la presentazione;

--- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;

--- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

--- che hanno omesso l'indicazione di taluna delle persone fisiche di cui al punto 3.0.3, a condizione che le dichiarazioni di assenza dei pertinenti motivi di esclusione siano state rilasciate cumulativamente e sempre che le persone fisiche omesse non incorrano nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

b) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., fermi restando il possesso dei requisiti complessivi in capo al raggruppamento, la composizione della compagine aggregata e l'indicazione del mandatario, hanno omesso o indicato in modo impreciso:

--- la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);

--- l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o le prestazioni da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l'indicazione del mandatario;

c) che, in caso di avvalimento, hanno allegato un contratto di avvalimento che non sia completamente idoneo a garantire la Stazione appaltante in quanto incompleto sotto il profilo formale, a condizione che lo stesso contratto non sia affetto di nullità, il suo contenuto sia determinato o determinabile e che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti;

d) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;

e) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

f) la cui garanzia provvisoria:

--- è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;

--- non è corredata dall'impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;

g) che non hanno presentato la dichiarazione di impegno di cui al punto 3.0.8.

## 6.2.2.Modalità del soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, mediante P.E.C. , prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al precedente punto 6.1.4;
- d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta;
- e) per irregolarità o carenze di facile soluzione è ammesso un soccorso istruttorio informale e immediato, anche via telefono, telefax o posta elettronica per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione; la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio informale non comporta l'esclusione bensì l'attivazione del soccorso istruttorio di cui alle lettere a) e b).

## 6.3. Conclusione della fase di ammissione

### 6.3.1.Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
- b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
  - risultano falsi o mendaci;
  - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
  - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
- e) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2 -bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e comunicate agli offerenti esclusi.

### 6.3.2.Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

## 6.4. Gestione della «Offerta tecnica»

### 6.4.1.Apertura della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice oppure, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 6.1.1, lettera d):

- a) procede, in **seduta pubblica** , all'apertura delle Buste dell' **Offerta tecnica** , al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell' **Offerta tecnica** ;
- c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.



#### 6.4.2. Esame di merito della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice:

a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell' **Offerta tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al punto 5.1;

b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

#### 6.4.3. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta B – Busta dell' **Offerta tecnica**, le offerte:

a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa **Offerta tecnica** sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell'assunzione della relativa obbligazione;

b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2, lettera e) ovvero sia tale da rappresentare una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio *aliud pro alio*;

c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;

d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;

e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;

g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;

h) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di tempo.

#### 6.4.4. Conclusione dell'esame della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede:

a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;

b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte tecniche**;

c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna **Offerta tecnica**, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull' **Offerta tecnica** sono allegate al verbale.

#### 6.5. Gestione della «Offerta economica»

##### 6.5.1. Apertura della «Offerta economica»

La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.1.1, in **seduta pubblica**, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 6.4.4, relativo alle **Offerte tecniche**, quindi procede immediatamente:

a) all'apertura delle **Buste C – Buste dell'Offerta economica** in sequenza;

- b) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte e di ogni altra prescrizione delle disposizioni di gara e, in caso di violazione di queste ultime, ne dispone l'esclusione;
- d) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente nonché della percentuale di riduzione del tempo di esecuzione;
- e) ad accertare la presenza, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, a corredo dell'offerta economica, delle indicazioni previste al punto 4.2.1, lettera d), relative all'incidenza o all'importo:
- del costo della manodopera propria dell'offerente;
- degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
- f) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- g) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

### 6.5.2.Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della **Busta C – Busta dell'Offerta economica - temporale**, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in aumento, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera c), del Codice;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera f);
- e) **che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo di quanto previsto dall'articolo 95, comma 10, del Codice, ai sensi del punto 4.2.1, lettera d), ovvero:**
- **degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente;**
  - **dei costi della manodopera propri dell'offerente.**

### 6.5.3.Valutazione della «Offerta economica»

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.5.1 e 6.5.2, si procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2.1 per il peso previsto al punto 4.2.1.

Quindi si procede ad attribuire il punteggio all'offerta relativa all'elemento di riduzione dei termini di esecuzione moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2.2 per il peso previsto al punto 4.2.2.

### 6.5.4.Formazione della graduatoria provvisoria

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto 6.5.3, si procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle **Offerte Tecniche** di cui al punto 6.4.4, con il punteggio dell'**Offerta Economica** e temporale di cui al punto 6.5.3;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

### 6.5.5.Valore giuridico dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi e della graduatoria

Ai fini dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti e verbalizzati.

## 6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:

--- un punteggio relativo all'elemento Prezzo - Tempo di cui al punto 5.2.1 e 5.2.2 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo - Tempo

**nel caso di specie pari o superiore a  $(4/5) \times 25 = 20$  su 100**

--- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo - tempo, pari o **superiore ai quattro quinti** della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi

**nel caso di specie pari o superiore a  $(4/5) \times 75 = 60$  su 100**

b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;

c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

- la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.3.1;
- **rimette gli atti al responsabile del procedimento** al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto al successivo punto 7.2;

d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.3; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

## 7. CAPO 7 – AGGIUDICAZIONE

### 7.1. Verballi

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;

b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;

c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;

e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al punto 7.2, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;

f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

## 7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

### 7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6, lettera a) o lettera b), per la verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

### 7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in **seduta riservata**

- a) contemporaneamente per più d'una delle migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 7.2.3;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;
- e) la Stazione appaltante, nel solo caso in cui il contenuto di merito delle giustificazioni, purché formulate con una concretezza oggettiva apprezzabile, non sia ritenuto sufficiente né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni e chiarimenti; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni e chiarimenti, che comunque non possono stravolgere o contraddire nella sostanza quanto comunicato in precedenza;
- f) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- g) la Stazione appaltante esclude l'offerta dell'offerente che:
  - non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c), oppure presenta giustificazioni radicalmente irrilevanti, meramente formali e apodittiche;
  - non presenta le eventuali precisazioni, se richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);
  - in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e gli eventuali precisazioni e chiarimenti, se richiesti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del Codice;
- h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

### 7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:

- a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
- a.2) le soluzioni tecniche adottate;
- a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
- a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;

b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:

- b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2), per i quali non è ammesso ribasso d'asta;

b.2) basate su contratti di subappalto eccedenti il limite di cui all'articolo 105, comma 2, o dove il subappaltatore non garantisce i costi del personale ai sensi del comma 14, secondo periodo, della stessa norma;

b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredate da adeguate giustificazioni;

b.4) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore, diversi dal costo del personale di cui alla lettera e), punti sub. e.1) ed e.2), sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);

b.5) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredate da adeguate giustificazioni;

b.6) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;

b.7) basate sulla previsione di utilizzo di materiali da costruzione non conformi agli articoli da 4 a 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 106 del 2017;

c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:

c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto sub. b.1);

c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole, fatta salva la prova del contrario;

c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;

c.4) che non garantiscono il rispetto delle norme e degli adempimenti in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali o comunque previste dal progetto a base di gara;

d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:

d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;

d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;

d.3) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;

d.4) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;

d.5) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

--- direzione centrale dell'impresa;

--- gestione e direzione del cantiere;

--- eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;

--- personale impiegatizio e tecnico di commessa;

--- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;

--- imposte e tasse;

--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;

--- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;

--- costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua,

sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;  
--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

d.6) utile d'impresa;

d.7) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto di quanto già dichiarato a tal fine in fase di offerta;

e) con riferimento al costo del personale, sia con riferimento all'appaltatore che agli eventuali subappaltatori, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30, comma 4, 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice, tenendo conto di quanto già dichiarato a tal fine in fase di offerta, le giustificazioni:

e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);

e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);

e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;

e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;

f) nel caso in cui la documentazione a giustificazione dell'offerta anormalmente bassa, a giudizio dell'offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.1.4;

g) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l' **Offerta tecnica** di cui al punto 4.1.1, come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta **Offerta tecnica**.

### 7.3. Adempimenti preliminari all'aggiudicazione

#### 7.3.1. Proposta di aggiudicazione:

a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti la migliore in termini di rapporto qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.4, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 7.2, nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 6.6;

b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;

c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera d);

d) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

#### 7.3.2. Verifica dei requisiti

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1 e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:

a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante

richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;

b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;

c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;

d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);

e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;

f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;

g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C -46.

## **7.4. Aggiudicazione**

### **7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione**

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;

b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.

### **7.4.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione:**

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:

a) l' **Offerta tecnica** dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base della gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel Contratto disciplinare di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo; non rilevano, ai fini contrattuali, le valutazioni economiche effettuate dall'aggiudicatario all'interno dell'Offerta tecnica ai sensi del punto 4.1.1, lettera c), sub. c.1);

b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell' **Offerta tecnica** di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dall' **Offerta tecnica**;

c) la contabilizzazione dei corrispettivi contrattuali, in fase di esecuzione, non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall' **Offerta tecnica**; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni previste dal progetto posto a base di gara.

### **7.4.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:**

a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;

b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:

--- procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;

--- revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;

--- imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all'articolo 8.2, lettera f).

## **8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO**

### **8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto**

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

### **8.2. Obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

## **9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI**

### **9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione**

#### **9.1.1. Comunicazioni agli operatori economici:**

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;



b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei seguenti casi:

--- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;  
--- risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);  
--- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, oppure per mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione, anche ai fini dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, anche se conseguenti al soccorso istruttorio di cui al punto 6.2, nei limiti di cui al punto 9.1.4;

c) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:

--- eventuale soccorso istruttorio;  
--- altre comunicazioni al singolo offerente o a offerenti specifici;  
--- comunicazione di sedute pubbliche in data o luogo diversi da quelli previsti negli atti pubblicati o in comunicazioni precedenti;

d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

### **9.1.2.Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile**

Fermi restando i limiti di cui al punto 9.1.4:

a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:

--- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;

--- la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);

--- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;

b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere presentate esclusivamente al Comune di San Salvo, di cui al punto 1.2.1;

c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

--- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;

--- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;

--- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

### **9.1.3.Accesso agli atti**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

a) tempestivamente a tutti gli offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente di cui al punto 1.3, delle ammissioni ed esclusioni ai sensi dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice;

b) agli offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;

c) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

#### 9.1.4.Eventuali limitazioni all'accesso agli atti:

a) l'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti:

--- alle parti dell' **Offerta Tecnica** che contengono di segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 4.1.2, lettera d), se l'offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo dell'offerta; non costituiscono condizioni di riservatezza i diritti d'autore;

--- al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 7.2.3, lettera f), se l'offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo delle predette giustificazioni;

b) l'omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alla lettera a), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali, come previsto al punto 1.5.3, lettera b);

c) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alla lettera a), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;

d) in ogni caso ai controinteressati è consentito l'accesso agli atti di cui alla lettera a) ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

### 9.2. Controversie

#### 9.2.1.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ABRUZZO (T.A.R.), sezione di PESCARA, come segue:

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;

b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

--- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, per cause che ostano alla partecipazione;

--- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2 -bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;

--- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all'offerta o alle eventuali giustificazioni dell'offerta;

--- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

#### 9.2.2.Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

#### 9.2.3.Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

### 9.3. Altre disposizioni e informazioni

#### 9.3.1. Imposta di bollo:

- a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

--- se assolta in modo virtuale, indicando sull'offerta o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;

--- in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;

--- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull'offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sull'offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all' **Offerta economica**; in ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'offerente;

b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

#### 9.3.2. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

#### 9.3.3. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Resp. Serv. LL.PP. del Comune di SAN SALVO, nella persona del sig. ing. Franco Masciulli.

b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi egiurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

#### **9.3.4.Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara**

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:

- a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);
- b) il Regolamento, come definito al punto 1.41, lettera b);
- c) il DGUE di cui al punto 3.5.1 allegato del presente Documento;
- d) gli atti a base di gara di cui al punto 1.5.2 con i relativi allegati.

#### **9.3.5.Riserva di aggiudicazione**

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

San Salvo, 24/11/2017

Il R.U.P.

Resp. Servizio LL.PP. – Espropri – Patrimonio  
Appalti – Mutui e Contratti  
**Ing.re Franco Masciulli**

#### **Allegati: modelli per la partecipazione**

(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

- 1) **DGUE** (documento di gara unico europeo per operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari) ;
- 2) **Modello di offerta economica** riguarda esclusivamente il ribasso sul prezzo e la riduzione sul tempo;
- 3) **Modello offerta dei lavori EXTRA** ;
- 4) **Modello Dichiarazione Accettazione conferimento Scuola Materna di Via Firenze;**
- 5) **Modello Dichiarazione Accettazione partecipazione alla gara in attesa del perfezionamento mutuo da parte del Comune e concessione definitiva del finanziamento da parte della Regione Abruzzo .**

Profilo di committente Protocollo: **Protocollo 27807 data 23.11.2017**

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 5.a serie speciale **G.U. n. 136 del 24/11/17**